



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
**Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**  
pec: [dipps.600.ctlc@pecps.interno.it](mailto:dipps.600.ctlc@pecps.interno.it)

## VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Il giorno 16/08/2022, alle ore 10:00, presso gli Uffici della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici, il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini dell'espletamento della richiesta di offerta (RdO) nr. 3094640 presentata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per "la fornitura di n. 34 (trentaquattro) PC portatili con modulo di connessione LTE, con relativi servizi di installazione, assistenza tecnica e garanzia per la durata di 24 mesi", per la gestione dei contenuti audiovisivi delle "body-cam" in uso ai Reparti Mobili", dopo aver verificato e attestato positivamente con specifici "Verbali di gara" in data 10/08/2022 e in data 11/08/2022, la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata dalle Società "HITECO S.P.A.", "BAGNETTI S.R.L.", "I&C S.R.L.", "SIM NT S.R.L.", "ELEAR S.R.L.", "ETT S.R.L.", "FOCELDA S.P.A.", "G.D. GRAFIDATA S.R.L.", "ECO LASER INFORMATICA S.R.L." e "C&C CONSULTING S.P.A.", ha dato corso all'esame della documentazione a corredo dell'offerta economica, pervenuta tramite portale "e-procurement" a questa stazione appaltante dai medesimi operatori economici.

A seguito della verifica di cui sopra che, nello specifico, si sostanzia nell'analisi del documento di "OFFERTA economica" compilato sul "Sistema MePA" e dell'ulteriore "Modello dettagliato di offerta economica" predisposto dall'Amministrazione, come da previsione di cui al punto 3 del Paragrafo 1.3 del documento di gara "Condizioni di fornitura", si attesta la completezza e la conformità della documentazione economica presentata dalle seguenti Società:

1. "HITECO S.P.A.";
2. "BAGNETTI S.R.L.";
3. "SIM NT S.R.L.";
4. "ELEAR S.R.L.";
5. "FOCELDA S.P.A.";
6. "G.D. GRAFIDATA S.R.L.";
7. "ECO LASER INFORMATICA S.R.L.";
8. "C&C CONSULTING S.P.A.;

Si precisa che, relativamente al "modello di offerta economica" prodotta dagli operatori economici "BAGNETTI S.R.L.", "C&C CONSULTING SPA", "FOCELDA SPA", "HITECO SPA" e "I&C SRL", è da segnalare che non sono stati correttamente scorporati, come richiesto dalla documentazione di gara, i costi derivanti dai servizi di installazione dei dispositivi oggetto di fornitura, significando che questa stazione appaltante ritiene tale carenza una mera irregolarità formale, la cui sanatoria potrebbe avvenire, per l'eventuale aggiudicatario, in sede di verifica di cui al combinato disposto di cui all'articolo 95, comma 10, e articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
**Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**  
pec: [dipps.600.ctlc@pecps.interno.it](mailto:dipps.600.ctlc@pecps.interno.it)

Per quel che concerne la Società “I&C S.r.l.”, si evidenzia, anche, il mancato inserimento, nel documento denominato “Modello dettagliato di offerta economica”, degli importi afferenti ai costi della manodopera, di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente richiesti, **a pena di esclusione**, dalla documentazione di gara e specificatamente al punto 3 del Paragrafo 1.3 del documento “Condizioni di fornitura”,

Relativamente alla Società “ETT S.r.l.”, si evidenzia che, in violazione della previsione normativa di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del Codice, come ribadito all'articolo 2 del documento “Condizioni di fornitura”, la medesima ha presentato un'offerta economica, il cui importo risulta essere superiore all'importo posto a base di gara, configurandosi conseguentemente un'offerta manifestamente inammissibile, pur nella consapevolezza che in ogni caso il “sistema” di negoziazione non avrebbe dovuto consentire il superamento del limite fisiologico dell'importo posto a base d'asta.

Di seguito, sempre il RUP procede con il calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 97, 2-bis, del D.Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il processo logico riportato nell'allegato documento di calcolo (All.1), ritenendo, quali offerte ammesse e idonee ad essere considerate nel predetto calcolo, esclusivamente nove delle dieci Società partecipanti, per le motivazioni di seguito esplicitate:

- 1) relativamente alla Società “I & C S.r.l.”, si precisa, come evidenziato nell'allegato 1(Foglio di calcolo per soglia anomalia), che, pur tenendosi conto delle carenze evidenziate, la stessa **è stata comunque considerata** nel novero degli operatori economici sui quali effettuare il calcolo della predetta soglia, in ragione del c.d. principio dell'invarianza, di cui all'articolo 95, comma 15, del Codice, che fissa il momento della cristallizzazione del perimetro dei concorrenti, sul cui numero vengono applicate le formule per la rilevazione della soglia di anomalia, successivamente alla fase della valutazione della documentazione amministrativa, sub fase di soccorso istruttorio compresa.
- 2) relativamente alla Società “ETT S.r.l.”, considerato che la stessa ha presentato un'offerta inammissibile, il cui importo complessivo supera quello a base di gara, e al fine di non ricomprendere nel processo logico di cui al richiamato art. 97, comma 2-bis, cifre (es. ribasso percentuale) con valenza negativa, che avrebbero potuto generare distorsioni e una non veritiera espansione degli operatori economici sottoposti ad esclusione automatica, **si è determinato di non includere** il predetto operatore economico, nel novero di quelli presi in considerazione per il calcolo della soglia di anomalia.

Alla luce delle predette determinazioni, nonché di seguito all'individuazione della soglia di anomalia risultata pari **al 21,40%**, il Responsabile Unico del Procedimento **constata** che gli



DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
**Ufficio Attività Contrattuali per l'Informatica, le Telecomunicazioni e gli Impianti Tecnici**  
pec: [dipps.600.ctlc@pecps.interno.it](mailto:dipps.600.ctlc@pecps.interno.it)

operatori economici “**BAGNETTI S.R.L.**” e “**FOCELDA S.P.A.**” hanno presentato un’offerta economica anormalmente bassa e, pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, e **determina di procedere all’esclusione** dei medesimi dalla presente procedura concorsuale, in conformità anche alle previsioni di cui all’articolo 2 del documento di gara “Condizioni di fornitura”;

Conseguentemente, il Responsabile Unico del Procedimento

## DECRETA

- a) **l’esclusione** dell’operatore economico “**ETT S.r.l.**” dalla presente procedura di gara, per l’accertata violazione della previsione normativa di cui all’articolo 94, comma 1, lett. a), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., registrandosi una manifesta inammissibilità dell’offerta, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, lett. c), del menzionato decreto, a fronte di un offerta economica il cui prezzo supera l’importo stabilito dall’amministrazione a base di gara;
- b) **l’esclusione automatica degli operatori economici “BAGNETTI S.R.L.” e “FOCELDA S.P.A.”** dalla presente procedura di gara per aver presentato un’offerta economica anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, nonché secondo quanto statuito dalla previsione di cui all’articolo 2 del documento di gara “Condizioni di fornitura”;
- c) **l’aggiudicazione provvisoria** della presente procedura di gara, in favore della Società “**ECO LASER INFORMATICA S.R.L.**”, prima nella graduatoria di merito per aver presentato l’offerta al minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 13,00 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara conclusa l’attività.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Tommaso Tafuri)

RIEPILOGO OFFERTE ECONOMICHE		
Denominazione Operatore Economico	Importo totale Offerta	
1	BAGNETTI S.R.L.	39.116,30 €
2	FOCELDA	49.158,90 €
3	ECO LASER INFORMATICA	50.498,60 €
4	I&C S.R.L.	50.592,00 €
5	HITECO S.P.A.	50.660,00 €
6	SIM NT S.R.L.	50.990,00 €
7	G.D. GRAFIDATA	52.300,00 €
8	ELEAR S.R.L.	58.140,00 €
9	C&C CONSULTING S.P.A.	62.186,00 €

Offerte anomale

IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 63.000,00
-----------------------	-------------

CALCOLO ANOMALIA			
DEFINIZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE ED ECONOMICO			
Operatore Economico	Ribasso Percentuale	Ribasso Economico	
1	37,91	€ 23.883,70	
2	21,97	€ 13.841,10	
3	19,84	€ 12.501,40	
4	19,70	€ 12.408,00	
5	19,59	€ 12.340,00	
6	19,06	€ 12.010,00	
7	16,98	€ 10.700,00	
8	7,71	€ 4.860,00	
9	1,29	€ 814,00	

TAGLIO DELLE ALI E MEDIA ARITMETICA DEI RIBASSI			
Operatore Economico	Ribasso Percentuale	Somma ribassi %	Media Arit. %
2	21,97		
3	19,84		
4	19,70		
5	19,59	124,86	17,84
6	19,06		
7	16,98		
8	7,71		

Esclusione del 10% e principio del blocco unitario

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione dei dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo dei dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

<b>SCARTO DEI RIBASSI</b>		
<u>Operatore Economico</u>	<u>Differenza tra rib% e media aritm.</u>	<u>Media degli scarti %</u>
FOCELDA	4,13	<b>2,20</b>
ECO LASER INFORMATICA	2,01	
I&C S.R.L.	1,86	
HITECO S.P.A.	1,75	
SIM NT S.R.L.	1,23	
G.D. GRAFIDATA	-0,85	
ELEAR S.R.L.	-10,12	

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

<b>RAPPORTO TRA SCARTO MEDIO ARITMETICO E LA MEDIA ARITMETICA</b>	c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
0,12	

<b>LETTERA D)</b>	<b>SOGLIA DI ANOMALIA</b>
se il rapporto di cui alla lettera C) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera A) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;	21,40